



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19-06-2017 (punto N 10)**

Delibera N 644 del 19-06-2017

*Proponente*

VITTORIO BUGLI  
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile Alessio FERRACANI*

*Estensore JACOPO GERONI*

*Oggetto*

Affidamento, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 193/2016, della riscossione coattiva delle entrate all'Agenzia delle Entrate § Riscossione e a Riscossione Sicilia S.p.A. a decorrere dal 1° luglio 2017

*Presenti*

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
CRISTINA GRIECO	MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI
MONICA BARNI		

*Assenti*

STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI
-----------------	------------------

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge n. 225 del 1° dicembre 2016 laddove stabilisce, a decorrere dal 1° luglio 2017, la soppressione di Equitalia e che, dalla stessa data, l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005 sia svolto da un nuovo ente, denominato "Agenzia delle entrate – Riscossione", con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 (codice fiscale/partita IVA n. 13756881002), che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte;

TENUTO CONTO che il suddetto nuovo Ente assume la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, e al Titolo II del DPR n. 602/1973 e può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle Amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate;

PRESO ATTO del nuovo assetto del sistema della riscossione nazionale, l'art. 2 del decreto legge n. 193 del 2016, in combinato disposto con l'art. 1, comma 3, del medesimo decreto – come da ultimo modificati dall'art. 35 del DL n. 50 del 2017 - introduce disposizioni che intervengono coerentemente sulla disciplina della riscossione delle entrate delle Amministrazioni locali, stabilendo che, a decorrere dal 1° luglio 2017, le Amministrazioni locali previste dall'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate;

RITENUTO necessario affidare dal 1° luglio 2017 la riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società partecipate, al nuovo ente "Agenzia delle Entrate – Riscossione" e a Riscossione Sicilia S.p.A.

VISTO il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 15/06/2017;

a voti unanimi

### DELIBERA

- 1) di affidare, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, la riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società partecipate al nuovo ente "Agenzia delle Entrate – Riscossione" e a Riscossione Sicilia S.p.A. a decorrere dal 1° luglio 2017.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
ALESSIO FERRACANI

Il Direttore  
PAOLO GIACOMELLI